

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

**Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

#### **Art. 40**

1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica ed uffici di ministero pastorale, sono valide ai fini dell' applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorché i lavori di recupero degli edifici medesimi non risultino iniziati o completati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/1982.